



Giudizio n. 46387

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46387** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Gatti, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Uditi, nella pubblica udienza del 28 aprile 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Gabriele Gatti per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 10 settembre 2024, il ricorrente evidenzia di essere stato controllore del traffico aereo, assunto il 20 dicembre 1995 dall'allora Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo, poi divenuta ENAV spa, e di essere cessato dal servizio il 17 ottobre 2023. Precedentemente era stato dipendente dall'Aeronautica militare, dal mese di settembre 1982 al dicembre 1995.

Afferma che, nel liquidargli il trattamento pensionistico, l'Ente previdenziale avrebbe calcolato in modo errato la terza quota di pensione, non avendo

applicato la rivalutazione del coefficiente di trasformazione prevista dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 149. Tale norma ha confermato il beneficio dell'aumento degli anni di servizio in favore di alcuni profili professionali, tra i quali i controllori del traffico aereo con anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, come nel caso del ricorrente; tuttavia modificandolo. In particolare, si è passati dal riconoscimento della rivalutazione di un anno ogni tre prestati, ad un anno ogni cinque, con un massimo di cinque anni aggiuntivi; il beneficio, inoltre, è andato a incidere, per i periodi di servizio a partire dal 1° gennaio 1996, sul coefficiente di trasformazione e non più, come precedentemente, sull'anzianità contributiva. Ciò, facendo salvo quanto già maturato al 31 dicembre 1995.

Nel caso specifico, il beneficio che il ricorrente aveva maturato a tale data è pari a 3 anni, 10 mesi e 26 giorni, come riconosciutogli con il provvedimento di liquidazione della pensione anticipata.

L'art. 59 della legge n. 449/1997 ha stabilito che *“gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere comunque i cinque anni”*.

Sulla base di quanto sopra, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuto un ulteriore aumento dell'età convenzionale, ai fini del coefficiente di trasformazione, pari a 1 anno, 1 mese e 4 giorni, maturati successivamente al 1° gennaio 1996; ciò, nel rispetto del tetto di 5 anni complessivi.

Il ricorrente richiama anche la circolare Inpdap n. 52, del 12 agosto 2004 che, nel confermare la vigenza dei benefici in parola, aveva aggiunto che non possono eccedere complessivamente i 5 anni e che *“per i dipendenti ENAV in*

possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni [...] il beneficio è trasformato in un aumento convenzionale dell'età anagrafica per un massimo di cinque anni [...] ai fini dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 335/1995”.

Quindi, afferma il ricorrente, per i controllori del traffico aereo rimane il pensionamento al raggiungimento del sessantesimo anno di età, con i benefici dell'aumento degli anni di servizio, nonché dell'aumento del coefficiente di trasformazione, sino a 5 anni complessivi.

La circolare Inps n. 117, dell'8 ottobre 2020, ha confermato tale circostanza chiarendo, per i profili professionali richiamati nel paragrafo 2 della medesima circolare, tra i quali figurano i controllori del traffico aereo, che per le anzianità contributive successive al 1° gennaio 1996 è previsto “*un incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riferito all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato*”.

Per quanto sopra esposto il ricorrente, poiché gli è già stato riconosciuto un beneficio pari a 3 anni, 10 mesi e 26 giorni ai fini dell'incremento della anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, avendo maturato dal 1° gennaio 1996 un'anzianità contributiva di ulteriori 27 anni, nel rispetto del limite al beneficio dei 5 anni complessivi, chiede che gli sia riconosciuto un aumento dell'età anagrafica ai fini del coefficiente di trasformazione, pari a 1 anno, 1 mese e 4 giorni.

Afferma che il coefficiente da applicarsi dev'essere quello di 0,04756 sulla base del decreto ministeriale del 1° dicembre 2022, stabilito per 60 anni di età

del pensionamento, più l'aumento convenzionale di 1 anno, 1 mese e 4 giorni.

Evidenzia di aver proposto ricorso amministrativo, agli atti, avverso il provvedimento di liquidazione della pensione anticipata.

Nel rassegnare le **conclusioni**, chiede che sia accertato il suo diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. 149/1997 e delle relative maggiorazioni, cioè di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 1 anno, 1 mese e 4 giorni. Per l'effetto, che venga riconosciuto un coefficiente di trasformazione pari a 0,04756 e non già a 0,04615; coefficiente, quest'ultimo, che l'Inps ha utilizzato nel determinare la pensione.

Chiede, inoltre, la condanna dell'Inps al pagamento in suo favore degli arretrati dalla data del collocamento in quiescenza, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Con vittoria di spese.

2. L'Inps si è costituito con una memoria depositata in data 3 gennaio 2025.

Dopo aver riassunto i termini della vicenda, ha affermato di liquidare le pensioni sulla base dei dati forniti delle Amministrazioni di appartenenza e che la giurisprudenza è costante nell'escludere il potere dell'Istituto previdenziale di valutare autonomamente la legittimità degli atti relativi allo status ed al trattamento economico quiescibile del dipendente statale adottati dalle Amministrazioni stesse.

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza** del 15 gennaio 2025 le parti hanno chiesto un rinvio; in particolare, l'Inps ha affermato che ciò avrebbe consentito di operare gli accertamenti utili a verificare la correttezza della pretesa avanzata dal

ricorrente. Conseguentemente, questo Giudice ha dettato a verbale la seguente ordinanza: *“Il giudizio è rinviato all’udienza del giorno 28 aprile ore 11,30 per consentire all’Inps di operare verifiche sulla pretesa avanzata dal ricorrente”*.

4. In data 24 aprile 2025, quindi il giorno feriale precedente l’udienza, alle h. 15.25 l’Inps ha trasmesso una **nota** che è stata accettata dal sistema informatico ed è entrata a far parte del registro elettronico solo lo stesso giorno dell’udienza.

Con essa l’Istituto previdenziale dà atto di aver riliquidato la posizione pensionistica del ricorrente, con una determina in allegato, riconoscendo pienamente il diritto azionato da quest’ultimo.

Chiede, conseguentemente, che sia dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

5. All’**udienza** del 28 aprile 2025, l’avvocato di parte ricorrente afferma di ritenere cessata la materia del contendere e chiede la condanna alle spese dell’Istituto previdenziale.

DIRITTO

1. La dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come confermato dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019), presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al Giudice, in tal modo manifestando il superamento della posizione di contrasto tra esse e, conseguentemente, il venir meno della necessità di una pronuncia (in termini, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 87/2024).

2. Nell'odierno giudizio, per quanto sopra esposto, **dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere**, stante le conformi conclusioni presentate dalle parti, in ragione della sopravvenuta adozione, in via amministrativa, di atti pienamente soddisfattivi della domanda del ricorrente.

3. In merito alla richiesta avanzata dalla parte ricorrente di condanna alle **spese** dell'Istituto previdenziale, questo Giudice rileva che la normativa che regola la pretesa alla base dell'odierno giudizio è sufficientemente chiara e che constano precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto il beneficio in questione nei termini prospettati dal ricorrente.

Il ritardato adeguamento da parte dell'Istituto previdenziale, in ragione del quale il ricorrente è stata costretto ad agire in giudizio per vedersi riconoscere il proprio diritto, giustifica, quindi, l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con la condanna di parte resistente alle spese processuali.

Nella liquidazione di queste ultime è necessario tenere conto anche della condotta processuale dell'Inps.

L'Istituto previdenziale innanzitutto si è costituito in giudizio mediante una memoria con la quale non ha in alcun modo preso posizione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda.

Inoltre, ha depositato la nota con la quale ha dato conto delle verifiche delle quali era stato onerato con ordinanza dettata a verbale da questo Giudice solo poche ore lavorative prima dell'udienza. È vero che con tale ordinanza non era stato stabilito un termine per il deposito, ma nel rispetto del generale principio di leale collaborazione nel processo tra le parti e il Giudice detto deposito avrebbe dovuto essere eseguito nel rispetto di una tempistica tale da consentire

al Giudice e al ricorrente di esaminare la nota prima dell'udienza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro), oltre al rimborso per spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

Depositata in Segreteria il giorno 06 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente

giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 06 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)